

LICENZIAMENTO COLLETTIVO





Dott.ssa Anna Calabrò

Datore di lavoro con + 15 dipendenti



Quando è possibile far ricorso ai licenziamenti collettivi?

Riduzione o trasformazione attività

Cessazione attività

Fase sindacale

Fase amministrativa

Recesso

PROCEDURA

art.4 c.2-13, 15 e 15 bis. L.223/91

Obbligo di informazione, consultazione e comunicazione



comunicazione alle RSA/RSU/OO.SS (art.4,c.2-4)

Esame congiunto (art. 4, c.5-6)

VERBALE DI ACCORDO oppure MANCATO ACCORDO

DURATA MAX 45 GG – META' SE -10 LICENZIAMENTI

Obbligo di informazione, consultazione e comunicazione

Verbale di Accordo





Obbligo di informazione, consultazione e comunicazione

MANCATO Accordo



FASE AMMINISTRATIVA (art.4, c.7)

SCELTA LAVORATORI DA LICENZIARE

CRITERI da ADOTTARE (art. 5, c.1 e 2)



CRITERI LEGALI

CARICHI FAMIGLIA

ANZIANITA'

ESIGENZE TECNICO-PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE

LICENZIAMENTO

Atto scritto nel rispetto dei termini di preavviso

Entro 7 gg comunicazione a regione, itl e 00.SS (art. 4, c.9)

CONTRIBUTO DI RECESSO

da calcolarsi in % del massimale NASPI per ogni 12 mesi di anzianità (circ. INPS n. 137 del 17/09/2021)

41%

- Per generalità datori di lavoro
- Max 3 anni

82%

- Per datori di lavoro CIGS
- Max 3 anni



Moltiplicato per 3 se mancato accordo sindacale



Esempio



Datore di lavoro tenuto alla contribuzione CIGS

Contributo di recesso per 12 mesi anzianità aziendale: € 1.360,77 x 82% = € 1.115,83

Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi: € 1.115,83 x 3 = € 3.347,49

In caso di mancato accordo sindacale: (1.115,83 x3) x 3 = € 10.042,47